Split payment: online gli elenchi per il 2026

Sono disponibili per la consultazione nel sito web del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti **si applicherà lo split payment per l'anno 2026**. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati. Gli elenchi disponibili per il 2026 comprendono **società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, enti o società controllati dalle amministrazioni centrali**, locali, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, e società partecipate da pubbliche amministrazioni per almeno il 70% del capitale sociale. Le pubbliche amministrazioni stesse, pur non incluse negli elenchi, sono comunque soggette allo split payment e possono essere consultate nell'elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Da segnalare che il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, ha recentemente introdotto novità rilevanti in materia di split payment (scissione dei pagamenti).

Tra le principali modifiche vi è l'esclusione dall'applicazione dello split payment per le **società quotate iscritte nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025**. Ciò significa che, per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 in avanti, nei confronti di tali società si applicherà il regime IVA ordinario, con il fornitore che incassa e versa l'IVA tramite la propria liquidazione periodica.

Adempimenti dei fornitori	Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Da un punto di vista operativo, il fornitore: • non deve computare nella liquidazione di periodo l'IVA a debito indicata in fattura; • deve registrare nel registro "IVA vendite" le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori; • deve annotare in modo distinto (anche con l'istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta.

Adempimenti dei soggetti acquirenti	Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale **versano l'IVA mediante il modello F24 "enti pubblici",** utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'IVA è divenuta esigibile. Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al **versamento dell'IVA mediante due modalità tra loro alternative**. La prima modalità prevede che per il versamento dell'IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell'IVA mediante **presentazione del modello F24**, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile**, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo. In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono: • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile**, con riferimento al mese precedente; • imputare l'IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali); • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta.

Esigibilità IVA	In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile **al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.** In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per **anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura**. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.

Infine, in caso di errori o mancate inclusioni, è possibile inviare segnalazioni tramite un apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, allegandola visura camerale, per permettere l’aggiornamento tempestivo degli elenchi. Questo meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nell’applicazione della scissione dei pagamenti nel rispetto delle recenti disposizioni normative.
(MF/ms)